

IL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

La Direttiva Seveso III

Novità e
recepimento



DIRETTIVA SEVESO III

DIRETTIVA 2012/18/UE

- Il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva cosiddetta "Seveso III" che modifica la Direttiva Seveso II relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
- La DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 197/1 del 24.7.2012; modifica e abroga la direttiva 96/82/CE del Consiglio.
- L'entrata in vigore è prevista per il 1 giugno 2015

DIRETTIVA 2012/18/UE

- La modifica è scaturita dalla necessità di adeguare la Direttiva al Regolamento CLP su Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura delle sostanze chimiche (1272/2008/CE) e quindi l'Allegato I
- Successivamente la proposta è stata strutturata come una riscrittura ragionata dell'intera Direttiva; introducendo, oltre alla modifica dell'allegato I, anche alcune delle novità del trattato di Lisbona, nonché le risultanze dell'esperienza maturata dal 1996 al 2010, e le indicazioni concordate in seno al Committee of Competent Authorities (CCA) responsible for the implementation of Directive 96/82/EC' .

DIRETTIVA 2012/18/UE

- I principi informatori della modifica sono pertanto stati:
 - Sostanziale mantenimento dell'impianto della Dir. 96/82/CE;
 - Mantenimento dell'approccio (due livelli di applicazione);
 - Chiarimenti ed aggiornamenti in merito ad alcune disposizioni;
 - Miglioramento dell'attuazione ed enforceability;
 - Esclusione di ulteriori oneri amministrativi.



SEVESO III – PRINCIPALI MODIFICHE

DIRETTIVA 2012/18/UE

- Le principali modifiche proposte sono :
 - adeguare l'allegato I (campo di applicazione) alle modifiche del sistema comunitario di classificazione delle sostanze;
 - introdurre meccanismi correttivi per adeguare l'allegato I alle "future" classificazioni (sostanze che non presentano caratteristiche tali da dare origine ad un pericolo di incidente rilevante);
 - rafforzare le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni sulla sicurezza, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia, e migliorare il modo in cui le informazioni vengono raccolte, gestite, rese disponibili e condivise;
 - introdurre norme più rigorose per le ispezioni degli impianti per garantire l'attuazione effettiva e il rispetto delle regole di sicurezza;
 - ulteriori modifiche tecniche per chiarire ed aggiornare talune disposizioni, tra cui alcune razionalizzazioni e la semplificazioni per ridurre gli oneri amministrativi superflui.

DEFINIZIONI

- "stabilimento" il concetto è invariato; vengono precisati:
 - "stabilimento di soglia inferiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 (parti 1 o 2) dell'allegato I, ma in quantità inferiori alla colonna 3;
 - "stabilimento di soglia superiore", uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 (parti 1 o 2) dell'allegato I
 - "stabilimento adiacente", uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante (effetto domino);
 - "nuovo stabilimento": uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito dopo il 1° giugno 2015 o un sito che per effetto di modifiche rientra nell'ambito di applicazione della direttiva o passa da soglia inferiore a superiore dopo il 1° giugno 2015
 - "stabilimento preesistente", uno stabilimento che rientrava nell'ambito di applicazione della Seveso II e che dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della Seveso III senza modifiche
 - "altro stabilimento", un sito che cambia classificazione, ma non rientra nella dizione di "nuovo stabilimento"

DEFINIZIONI

- "gestore", non cambia definizione,
 - salvo l'aggiunta della precisazione "a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso";
- "sostanze pericolose" non cambiano salvo
 - "miscela": soluzione composta di due o più sostanze;
- sono aggiunti i concetti di
 - "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi del diritto o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
 - "pubblico interessato": il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 15, paragrafo 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; es.: organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente;
 - "ispezione", tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up necessaria, compiute da o per conto dell'A.C. al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva da parte degli stabilimenti.

ESCLUSIONI

- Per quanto concerne le esclusioni è stata aggiunta la voce
 - stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
- Viene comunque precisato che
 - lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito ad esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Suddivisione in classi

Articolo	
8	Stabilimento di soglia superiore (Seveso III)
6	Stabilimento di soglia inferiore (Seveso III)
5	Esenzione
Esenzione	Esenzione


SEVESO III – LA CLASSIFICAZIONE CLP

SOSTANZE PERICOLOSE


- Si definiscono sostanze pericolose, le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato I, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi.
- Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU).

SOSTANZE PERICOLOSE

Confronto tra le classificazioni di tossicità



SOSTANZE PERICOLOSE



SOSTANZE PERICOLOSE

- L'individuazione delle soglie è più complessa.
- Non vi è più corrispondenza biunivoca tra classe Seveso e frasi di rischio (frasi H che hanno sostituito le frasi R).
- La frase H330, ad es., corrisponde a tossicità acuta Categoria 1 o 2.
- Poiché per la Categoria 1 è prevista una soglia e per la Categoria 2 ne è prevista un'altra, ne consegue che anche la frase H non individua univocamente la classe Seveso.

Colonna 1	Frasei H	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008		Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE			
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	H300 Cat. 1 H310 Cat. 1 H330 Cat. 1	5	20
H2 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione	H300 Cat. 2 H310 Cat. 2 H330 Cat. 2	50	200
H2 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 3, esposizione per inalazione (nota 7)	H331 Cat. 3	50	200
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT SE) — ESPOSIZIONE SINGOLA Categoria 1	H370 Cat. 1	50	200
Sezione «P» — PERICOLI FISICI			
P1a ESPLOSIVI Esplosivi instabili; (nota 8)	H200	10	50
P1a ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 (nota 8)	H201 H202 H203 H205	10	50
P1a ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.6 (nota 8)	-	10	50
P1a ESPLOSIVI Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive (nota 8)	-	10	50
P1b ESPLOSIVI Esplosivi, divisione 1.4 (nota 10)	H204	50	200
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	H220 H221	10	50

Colonna 1	Frase H	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008		Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «P» — PERICOLI FISICI			
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas in-fiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	H222 H223	150 <i>(peso netto)</i>	500 <i>(peso netto)</i>
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (nota 11.2)	H222 H223	5 000 <i>(peso netto)</i>	50 000 <i>(peso netto)</i>
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	H270	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categoria 1	H224	10	50
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione	H225 H226	10	50
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI Altri liquidi con punto di infiammabilità < 60 T, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (nota 12)	H226	10	50
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti	H225 H226	50	200
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI Altri liquidi con punto di infiammabilità < 60 T qualora particolari condizioni di utilizzazione come la forte p o l'elevata T, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (nota 12)	H226	50	200
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	H225 H226	5 000	50 000

Allegato I, parte 1, Categorie

Seveso III – Classificazione sostanze

Colonna 1	Frase H	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008		Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, paragrafo 10, per l'applicazione di	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «P» — PERICOLI FISICI			
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	H240 H241	10	50
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	H242	50	200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1	H250	50	200
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Solidi piroforici, categoria 1	H250	50	200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	H271 H272	50	200
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	H271 H272		
Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	H400 H410	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	H411	200	500
Sezione «O» — ALTRI PERICOLI			
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	EUH014	100	500
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	-	100	500
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	EUH029	50	200

Allegato I, parte 2, Sostanze

Seveso III – Classificazione sostanze

Sostanze pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8
Nitrato di ammonio (cfr. nota 1)	5 000	10 000
Nitrato di ammonio (cfr. nota 2)	1 250	5000
Nitrato di ammonio (cfr. nota 3)	350	2500
Nitrato di ammonio (cfr. nota 4)	10	50
Nitrato di potassio (cfr. nota 5)	5 000	10 000
Nitrato di potassio (cfr. nota 6)	1 250	5000
Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1	2
Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali	0,1	0,1
Bromo	20	100
Cloro	10	25
Composti del nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel)	1	1
Etilenimina	10	20
Fluoro	10	20
Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	5	50
Idrogeno	5	50
Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250
Alchili di piombo	5	50
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale	50	200
Acetilene	5	50

Sostanze pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8
Ossido di etilene	5	50
Ossido di propilene	5	50
Metanolo	500	5000
4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali <i>in forma polverulenta</i>	0,01	0,01
Isocianato di metile	0,15	0,15
Ossigeno	200	2000
Diisocianato di toluene	10	100
Cloruro di carbonile (<i>fosgene</i>)	0,3	0,75
Triiduro di arsenico (<i>arsina</i>)	0,2	1
Triiduro di fosforo (<i>fosfina</i>)	0,2	1
Dicloruro di zolfo	1	1
Triossido di zolfo	15	75
Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente	0,001	0,001
Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benidina e/o suoi sali, ossido di bis (clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3-propansultone, 4-nitrodifenile	0,5	2
Prodotti petroliferi: a)benzine e nafta, b)cheroseni (compresi i jet fuel), c)gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)	2500	25000

Sostanze pericolose	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8
Prodotti petroliferi: d) oli combustibili densi, e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)	2500	25000
Ammoniaca anidra	50	200
Trifluoruro di boro	5	20
Solfuro di idrogeno	5	20
Piperidina	50	200
Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina	50	200
3-(2-etilesilossi)propilammina	50	200
Miscela (*) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato I.	200	500
Propilammina (nota 21)	500	2 000
Acrilato di ter-butile (nota 21)	200	500
2-Metil-3-butenenitrile (nota 21)	500	2 000
Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet) nota 21	100	200
Acrilato di metile (nota 21)	500	2 000
3-Metilpiridina (nota 21)	500	2 000
1-Bromo-3-cloropropano (nota 21)	500	2 000

Tabella verifica somma pesata

Seveso III – Classificazione sostanze

Sostanza	CAS	H	E	P
Nitrato di ammonio (nota 13,14, 15, 16)	6484-52-2			X
Nitrato di potassio (nota 17, 18)	7757-79-1			X
Anidride arsenica	1303-28-2	X	X	
Anidride arseniosa	1327-53-3	X	X	
Bromo	7726-95-6	X	X	
Cloro	7782-50-5	X	X	
Composti del Nichel in polvere	7440-02-0		X	
Etilenimina	151-56-4	X	X	X
Fluoro	7782-41-4	X	X	X
Formaldeide (> 90 %)	50-00-0	X		
Idrogeno	1333-74-0			X
Acido cloridrico (liquefatto)	7647-01-0	X		
Alchili di piombo	75-74-1	X	X	
Gas liquefatti F+ e gas nat.				X
Acetilene	74-86-2			X
Ossido di etilene	75-21-8	X		X
Ossido di propilene	75-56-9			X
Metanolo	67-56-1	X		X
4,4-Metilen-bis-(2-cloroanilina)	101-14-4		X	
Isocianato di metile	624-83-9	X		X
Ossigeno	7782-44-7			X
2,4 Diisocianato di toluene	584-84-9	X		
2,6 Diisocianato di toluene	91-08-7	X		
Cloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	X		
Triidruro arsenico (arsina)	7784-42-1	X	X	X
Triidruro di fosforo (fosfina)	7803-51-2	X	X	X
Dicloruro di zolfo			X	
Triossido di zolfo	7446-11-9	X		
TCDD	1746-01-6	X		
Benzotricloruro	98-07-7	X 25		
4-amminobifenile	92-67-1			
Benzidina	92-87-5		X	
Ossido di bis(clorometile)	542-88-1	X 1		
Ossido di cloro-metile	107-30-2			X

Tabella verifica somma pesata

Seveso III – Classificazione sostanze

Sostanza	CAS	H	E	P
1,2-dibromoetano	106-93-4	X 1	X	
solfo di dietile	64-67-5			
solfo di dimetile	77-78-1	X 1		
Cloruro di dimetilcarbammoile	79-44-7	X 25		
1,2-dibromo-3-cloropropano	96-12-8	X 25		
1,2-dimetilidrazina	540-73-8	X 25		
Dimetilnitrosammina	62-75-9	X 1	X	
Triammide esametilfosforica	680-31-9			
Idrazina	302-01-2	X 25	X	X
2-Naftilammina e/o suoi Sali	91-59-8		X	
1,3-Propansultone	1120-71-4			
4-Nitrodifenile	92-93-3		X	
Benzine nafte			X	X
Cheroseni			X	X
Gasoli			X	X
Olio Combustibile denso			X	X
Combustibili alternativi			X	X
Ammoniaca anidra	7664-41-7	X	X	X
Trifluoruro di boro	7637-07-2	X		
Solfuro di idrogeno	7783-06-4	X	X	X
Piperidina	110-89-4	X		X
Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina	3030-47-5			
3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9			
Miscele di ipoclorito di sodio			X	
Propilammina	107-10-8			X
Acilato di ter-butile	1663-39-4			X
2-Metil-3-butenenitrile	16529-56-9			
Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet)	533-74-4		X	
Acilato di metile	96-33-3			X
3-Metilpiridina	108-99-6			X
1-Bromo-3-cloropropano	109-70-6			

SEVESO III - PECULIARITÀ

Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa (art. 4)

- Viene previsto un meccanismo per cui, su sollecitazione da parte di uno stato membro, la Commissione possa valutare se escludere che una sostanza pericolosa di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato I possa dar seguito ad un incidente rilevante. A seguito della valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dall'ambito di applicazione della direttiva.

Autorità competente (art. 6)

- Gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla direttiva nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere l'autorità competente sul piano tecnico. Gli Stati membri che istituiscono o designano più di un'autorità competente provvedono affinché le procedure relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate.
- Se resta auspicabile che nel recepimento l'autorità competente sia unica, in caso contrario va almeno garantito il coordinamento.

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (art. 8)

- Per quanto concerne la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il relativo Sistema di gestione Sicurezza le principali novità riguardano l'obbligo di redigerli anticipatamente ed il principio di proporzionalità.
- In particolare Politica e SGS vanno elaborati, per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- Inoltre Politica e SGS sono attuati tramite mezzi e strutture idonei in conformità all'allegato III, e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti nonché alla complessità dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'obbligo di attuazione può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all'allegato III.

Rapporto di sicurezza (art. 10)

- Per quanto concerne il Rapporto di Sicurezza non sono riportate differenze significative; viene precisato il termine per l'invio, in particolar modo per gli stabilimenti preesistenti di soglia superiore, il 1° giugno 2016, mentre per gli altri stabilimenti due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato. (per le definizioni vedi al punto Definizioni).
- Interessante è invece la precisazione relativamente agli stabilimenti nuovi, per cui l'iter istruttorio sembrerebbe indicato in una sola fase e non in due come attualmente avviene in Italia (fase NOF e definitivo).

Piani di emergenza (art. 12)

- Per quanto concerne i piani di emergenza Interni vengono precisate le tempistiche per la loro elaborazione che sono contestuali alla redazione dei Rapporti di Sicurezza.
- Relativamente ai Piani di Emergenza Esterni, oltre a ribadire l'obbligo per i soli stabilimenti di soglia superiore, viene data una tempistica per la redazione da parte delle autorità designate (per noi Prefetture), ovvero entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore e quella per l'aggiornamento, non superiore a tre anni.

Controllo dell'urbanizzazione (art. 13)

- Il controllo dell'urbanizzazione viene esteso, rispetto alla 96/82/CE, anche alle vie di trasporto.
- Inoltre si sollecita una maggiore armonizzazione tra le diverse norme applicabili (es. protezione civile e controllo urbanizzazione) per evitare la ripetizione di valutazioni e consultazioni.

Informazioni al pubblico (art. 14)

- Nel ribadire lo strumento della scheda informativa di cui all'Allegato V, si suggerisce di integrare il Rapporto di Sicurezza con una sintesi non tecnica.
- Viene inoltre ribadita la necessità di aggiornamento dell'informazione almeno ogni cinque anni.

Ispezioni (art. 20)

- Viene confermata la regolamentazione delle ispezioni. Viene inoltre indicata la periodicità minima, ovvero l'intervallo fra due visite **consecutive** in loco non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. Ciò, se non in contrasto con la normativa nazionale italiana, ne vincola il rispetto anche in situazioni di personale tecnico non sufficiente i fabbisogni.
- Viene anche indicato il tempo massimo di quattro mesi per la comunicazione al gestore delle conclusioni **dell'ispezione** e tutte le misure da attuare

Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale (art. 15)

- Viene ribadito quanto già proposto nella Direttiva 2003/105/CE recepita con il D.Lgs. 238/2005.
- Viene precisato che il processo decisionale deve riguardare nuovi stabilimenti, modifiche significative e nuovi insediamenti limitrofi

Scambi di informazioni e sistema informativo (art. 21)

- Ogni quattro anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione della presente direttiva

Linee guida (art. 24)

- La Commissione può sviluppare linee guida sulla distanza di sicurezza e l'effetto domino.

Modifica degli allegati (art. 25)

- La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di adeguare gli allegati da II a VI al progresso tecnico. Tali adeguamenti non comportano modifiche sostanziali degli obblighi degli Stati membri e dei gestori di cui alla presente direttiva.

Esercizio della delega (art. 26)

- Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nell'articolo 26.

Procedura di comitato (art. 27)

- La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 96/82/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Sanzioni (art. 28)

- Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° giugno 2015 e provvedono a dare immediata notifica delle modifiche successive.

Clausola d'informazione e di revisione (art. 29)

- Entro il 30 settembre 2020, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul buon funzionamento della presente direttiva, comprese informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nell'Unione e sul loro potenziale impatto sull'attuazione della presente direttiva.
- In tal modo vengono sistematizzate le occasioni per eventuali successivi aggiustamenti.

Recepimento (art. 31)

- Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2015.
- Essi applicano tali misure a decorrere dal 1^o giugno 2015.
- Per quanto riguarda gli OCD (Oli Combustibili Densi) è possibile che il recepimento venga anticipato in Italia dato che la classificazione non dipende dalla 1272/2008/CE, ma dall'autoclassificazione di Concawe.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
EDOARDO GALATOLA

